

Che cos'è la SIAE

Rispondere, in breve, alla domanda "Che cos'è la SIAE" è tutt'altro che semplice. La Società Italiana Autori Editori costituisce infatti una struttura complessa per la molteplicità dei compiti previsti dalla legge e dal suo statuto, e per l'ampia gamma dei soggetti interessati al diritto d'autore, sia in qualità di proprietari dei repertori tutelati che di utilizzatori delle opere.

Se poi consideriamo la capillare presenza sul territorio italiano e la fitta rete di rapporti a livello internazionale, ne deriva l'immagine di un "universo" che, per le sue interazioni, occupa un posto di primo piano nella filiera della cultura e, più in generale, negli assetti socio-economici del nostro Paese.

Per offrire al lettore un'idea d'insieme, utile a supportare i livelli di approfondimento presenti in questo sito (e quelli che saranno sviluppati in seguito), ecco una sintesi della struttura organizzativa della SIAE, e delle sue principali funzioni, suddivisa in otto capitoli:

- 1. L'intermediazione dei diritti d'autore*
- 2. Lo status giuridico di ente pubblico*
- 3. La funzione di promozione della cultura*
- 4. I servizi per conto dello Stato*
- 5. I servizi diversificati*
- 6. Le attività complementari*
- 7. La lotta alla pirateria*
- 8. Pubblicità e convegni*

1. L'intermediazione dei diritti d'autore

La funzione istituzionale e primaria della SIAE è la intermediazione economica dei diritti di pubblica rappresentazione, esecuzione, recitazione, riproduzione meccanica, cinematografica e radiodiffusione delle opere affidate alla tutela della Società.

Attraverso l'attività di intermediazione, conferita in via esclusiva dalla legge 22 aprile 1941 n. 633 per la protezione del diritto d'autore, la SIAE supporta lo sviluppo dell'industria culturale e dello spettacolo, che basa la propria attività sulla utilizzazione delle opere dell'ingegno. Con ciò realizzando lo scopo finale di consentire agli autori di continuare a creare, vivendo dei proventi del loro lavoro.

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 108 del 1995, ha richiamato e ribadito il ruolo determinante che la tutela del diritto d'autore svolge per il progresso culturale ed economico del Paese, riconoscendo – alla luce di fondamentali principi costituzionali (la proprietà privata, la tutela del lavoro, la libertà d'iniziativa economica, lo sviluppo della cultura) – la prevalenza degli interessi degli autori di opere dell'ingegno rispetto agli interessi «sia del pubblico degli utenti delle opere di

cultura che degli operatori economici del settore» (punto 9 delle considerazioni in diritto).

Il processo di tutela economica del diritto d'autore può essere variamente articolato. Si parte dall'iniziativa degli utilizzatori di opere dell'ingegno interessati e si prosegue con l'intervento della SIAE che, amministrando per conto degli aventi diritto le opere appartenenti al patrimonio letterario, musicale ed artistico, concede le licenze ed autorizzazioni necessarie per l'utilizzazione. La SIAE provvede quindi alla riscossione e alla successiva ripartizione dei proventi a tutti gli aventi diritto.

Per loro stessa natura, le manifestazioni culturali e gli spettacoli rivestono forme e caratteristiche diverse e possono svolgersi in ogni ambito del territorio nazionale: esistono quindi differenti sistemi di intermediazione economica del diritto d'autore che, peraltro, sono tutti ispirati ai principi anzidetti.

Per realizzare la migliore tutela degli aventi diritto, la SIAE si è dotata progressivamente, nel corso di più di un secolo di storia (la Società fu fondata a Milano nel 1882), di una struttura organizzativa complessa, articolata in un ufficio centrale, la Direzione Generale (che ha sede in Roma), ed in più uffici periferici: 13 Sedi regionali, 34 Filiali e oltre 600 mandatari.

A parte i mandatari, che sono legati alla Società da un contratto specifico, i dipendenti di ruolo della SIAE sono circa 1.500. A questa struttura si aggiunge un fitto tessuto di operatori remunerati con compensi a servizio, i cosiddetti accertatori, nell'ordine di circa 4.000 unità per tutto il territorio nazionale.

Sul piano internazionale, la SIAE – che aderisce alla CISAC (Confederazione Internazionale delle Società di Autori e Compositori) – opera in regime di reciprocità con altre 150 Società d'Autori straniere (c.d. consorelle), assicurando così una tutela globale del diritto d'autore.

2. Lo status giuridico di ente pubblico

Gli utilizzatori delle opere dell'ingegno costituiscono, dunque, il primo anello del processo produttivo della SIAE: l'utilizzazione, come accade per i beni materiali, comporta il pagamento di un corrispettivo al proprietario del bene (in questo caso: l'autore, proprietario dell'opera dell'ingegno per effetto della sua creazione).

Il sistema di concentrare in unico ente di gestione la tutela economica dei diritti d'autore presenta un duplice vantaggio:

- a) efficace tutela per gli autori delle opere dell'ingegno;
- b) semplificazione per gli utilizzatori.

Per l'autore infatti risulterebbe estremamente difficile (se non impossibile) tutelare la propria opera ogni qualvolta ed in qualsiasi modo essa venga utilizzata; ma risulterebbe ancora più difficile, per l'utilizzatore, andare alla ricerca di chi è effettivamente legittimato ad autorizzare l'utilizzo dell'opera.

La SIAE, nella sua qualità di interlocutore unico, garantisce condizioni di parità di trattamento nelle diverse forme di utilizzazione delle opere. È questo il senso pieno e completo del tradizionale binomio: SIAE uguale sviluppo della cultura.

L'articolo 180 della Legge 633/41 riconosce alla SIAE la qualità di ente pubblico e le attribuisce l'esclusiva nell'attività di intermediazione del diritto d'autore (come, del resto, avviene anche in altri paesi europei, dove esistono società che gestiscono il diritto d'autore in regime di sostanziale esclusiva: ad esempio, la GEMA in Germania e la SGAE in Spagna).

Ferma restando l'esclusiva della SIAE come ente di gestione, ogni autore è tuttavia libero di esercitare personalmente i propri diritti. Cosa che, di fatto, risulta possibile solo in alcuni casi limitati: quando cioè il rapporto tra autore ed utilizzatore è diretto,

come avviene ad esempio nelle opere letterarie (con il contratto di edizione), oppure nelle arti figurative (con la vendita diretta dell'opera). E occorre osservare che, anche in questi casi, spesso l'autore ha tutto l'interesse di avvalersi dei servizi della SIAE per rafforzare ed estendere l'ambito della sua tutela (ad esempio: pubbliche letture, reprografia, diritto di seguito, ecc.).

3. La funzione di promozione della cultura

La Corte Costituzionale ha ribadito più volte la piena coerenza della posizione della SIAE con i principi della Carta costituzionale e del nostro ordinamento giuridico. In particolare, con la sentenza n. 241 del 1990, la Corte, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in ordine all'art. 180 (e all'esclusiva in esso prevista), osservava che «l'enorme diffusione delle opere dell'ingegno rende in concreto quasi sempre indispensabile l'attività di intermediazione e di protezione da parte della SIAE. Ciò vale in particolare per le opere straniere, rispetto alle quali l'accesso all'utilizzazione può avvenire in generale solo attraverso il detto ente, legato alle società di autori estere da contratti di reciproca rappresentanza. La sostanziale insostituibilità dell'attività di intermediazione comporta che l'Ente, che è titolare in esclusiva di quest'ultima, eserciti in condizione di sostanziale monopolio la gestione dei diritti di utilizzazione economica delle opere tutelate. Questa qualificazione del fenomeno, del resto, è omogenea alla nozione di monopolio elaborata, a proposito dell'art. 2597 cod. civ., dalla più moderna dottrina, che lo definisce secondo un'ottica funzionale, cioè come esclusiva nell'offerta di beni e servizi non facilmente sostituibili da parte dell'utente medio. D'altra parte, poiché la "ratio" dell'esclusiva in favore della SIAE sta, oltre che nella protezione dei diritti d'autore, nella funzione di promozione della cultura e nella diffusione delle opere dell'ingegno di carattere creativo, non vi è dubbio che il pieno dispiegarsi di tale compito potrebbe risultare menomato se l'Ente non fosse tenuto a contrattare con tutti gli utilizzatori e ad assicurare loro parità di trattamento a parità di condizioni oggettive, escludendo posizioni di privilegio o di svantaggio».

In questo scenario giuridico ed economico, occorre sottolineare, fra l'altro, che la SIAE costituisce un interlocutore ideale per la gestione delle opere multimediali. Ideale sia dal punto di vista degli autori che degli utilizzatori, che traggono un indubbio vantaggio dalla possibilità di avere un referente unico.

4. I servizi per conto dello Stato

Nei lontani anni Venti il Sottosegretario alle Finanze G. Battista Bertone, membro del Governo Giolitti, pensò di rivolgersi alla SIAE per l'incasso dei c.d. diritti erariali sugli spettacoli. Perché impegnare risorse umane ed economiche dello Stato – era il suo ragionamento politico – per esigere tributi dalle imprese di spettacolo, visto che già esisteva un'articolata organizzazione che incassava i diritti d'autore dalle medesime imprese?

L'intuizione dette i suoi frutti perché l'intervento della SIAE ridusse sensibilmente tanto l'evasione quanto il costo di riscossione, contribuendo a determinare le condizioni per un ridimensionamento dell'aliquota di imposta che, in origine, era piuttosto elevata.

Da allora – e per quasi 80 anni (R.D. 30/12/1923, n. 3276) – la SIAE ha riscosso per conto dello Stato i tributi sugli spettacoli, sulla base di convenzioni sempre rinnovate con l'Amministrazione finanziaria.

A partire dal 1° gennaio 1973, data di entrata in vigore della riforma tributaria, le imposte di competenza della società erano:

- 1) imposta sugli spettacoli (D.P.R. n. 640/72);
- 2) IVA forfetaria sugli spettacoli (D.P.R. n. 633/72, in particolare art. 74);
- 3) diritto demaniale sulle opere di pubblico dominio (L. n. 633/41 artt. 175 e 176, R.D. n. 1369/42, artt. 49, 50 e 51).

Per i suddetti tributi la SIAE provvedeva all'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione; inoltre effettuava attività di controllo ed elevava verbale in caso di irregolarità. In base alla tariffa in vigore all'epoca, allegata al D.P.R. n. 640/72, l'imposta sugli spettacoli riguardava numerose attività: cinema, sport, teatro, ballo, circo, giochi e trattenimenti vari, apparecchi da divertimento, mostre e fiere, case da gioco, scommesse sulle corse dei cavalli e dei cani, ecc.

Con decorrenza 1° gennaio 2000 è entrata in vigore la riforma sulla tassazione delle attività di spettacolo (L. 228/98 e D.Lgs. n. 60/99), che ha previsto la soppressione dell'imposta sugli spettacoli, l'introduzione dell'imposta sugli intrattenimenti e modifiche dell'IVA di entrambi i settori.

L'imposta sugli intrattenimenti riguarda, rispetto all'abolita imposta sugli spettacoli, un numero limitato di attività: esecuzioni musicali e ballo con musica prevalentemente non dal vivo, apparecchi da divertimento (salvo quelli che distribuiscono premi in denaro), case da gioco (vds. la nuova tariffa allegata al D.P.R. n. 640/72).

La tabella C allegata al D.P.R. n. 633/72 elenca invece le attività soggette alla particolare disciplina IVA degli spettacoli: cinema, sport, teatro, musica e ballo con esecuzioni prevalentemente dal vivo, giosre, circhi, fiere, mostre, ecc.

Ai sensi della convenzione vigente fra la SIAE e l'Amministrazione finanziaria (D.M. 7/6/2000 e successive integrazioni), la Società dal 1° gennaio 2000 coopera "per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili all'accertamento" dell'IVA sugli spettacoli ed intrattenimenti e dell'imposta sugli intrattenimenti. Può inoltre elevare verbali di constatazione di irregolarità. Non è previsto l'incasso, per conto dello Stato, dei suddetti tributi.

Negli ultimi anni, quindi, l'attività della SIAE, venuti meno i compiti legati alla riscossione, si è sviluppata nel campo del controllo delle iniziative spettacolistiche e dell'acquisizione ed elaborazione dei relativi dati (incassi, presenze, ecc.).

5. I servizi diversificati

Oltre ai servizi svolti per conto dello stato, la SIAE può assumere, in base all'art. 1 del suo statuto, altri servizi di accertamento e riscossione per conto di enti pubblici o privati.

I principali servizi che vengono attualmente gestiti dalla SIAE sotto la denominazione di "Servizi diversificati" (in aggiunta, quindi, a quelli istituzionali e a quelli relativi alle imposte statali sulle attività di spettacolo) sono:

la convenzione con l'ENPALS;

la convenzione con l'INPS;

la convenzione con la RAI per i canoni speciali;

la convenzione con l'API (Associazione Produttori Indipendenti);

Servizio Noleggio;

la convenzione con il Consorzio dei Liutai e Archettai di Cremona.

6. Le attività complementari

La legge n. 93 del 5 febbraio 1992, "Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro", ha affidato alla SIAE la riscossione e la successiva ripartizione agli aventi diritto, dei cosiddetti "diritti di copia privata". Il compenso è dovuto in misura percentuale, fissata dalla legge, sul prezzo di vendita al rivenditore di nastri o supporti analoghi audio e video, destinati alla registrazione da parte dei privati, e degli apparecchi di registrazione audio.

La SIAE provvede, tra l'altro: alla tenuta del *Pubblico registro cinematografico*, a quella del *Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore* (decreto legislativo n. 518/92), al servizio di *Deposito delle opere inedite*, al servizio di deposito presso il *Copyright Office di Washington*.

7. La lotta alla pirateria

La falsificazione e lo sfruttamento illecito delle opere dell'ingegno e dei prodotti industriali che ne costituiscono i supporti di diffusione – libri, dischi, musicassette, videocassette, Cd, Cd-rom, Dvd, ecc. – costituiscono un fenomeno di preoccupanti dimensioni, a livello nazionale ed internazionale, che arreca gravi danni non solo agli autori, agli interpreti e agli esecutori, ma anche a rilevanti settori dell'industria culturale e dello spettacolo, come le aziende editoriali, discografiche, cinematografiche, ecc.

Il rapporto della Confesercenti "Sos impresa", riferito all'anno 2005, ha tentato una quantificazione del danno che, nel nostro Paese, la contraffazione produce alle attività legali: 7 miliardi di euro l'anno. Nel 2005, sono stati 1.675.349 i Cd musicali sequestrati e quasi 900 mila i Dvd. La Campania si è confermata la capitale italiana della produzione e diffusione di prodotti audio e video contraffatti, seguita da Lazio, Sicilia, Lombardia, Toscana e Emilia-Romagna

Secondo un'indagine del Dipartimento del Commercio Usa, l'Italia mantiene livelli di pirateria e contraffazione di software, musica e film ben oltre la media degli altri Stati dell'Europa occidentale. La colpa, secondo il rapporto Usa, sarebbe della scarsa efficacia deterrente delle sanzioni previste dalla legislazione italiana.

Da qualche anno, poi, alle tradizionali forme di pirateria consistenti nella riproduzione abusiva dei supporti, devono aggiungersi le nuove forme di pirateria "on line" che, dopo reiterate battaglie combattute dalle Società di autori a livello internazionale, cominciano ad essere in parte ricondotte nell'alveo della regolamentazione, nonostante presentino tuttora proporzioni vistose.

La SIAE, da sempre, è impegnata in una costante azione di lotta alla pirateria, in stretta collaborazione con la magistratura, le forze dell'ordine, le pubbliche istituzioni e le associazioni interessate. Principale strumento di tale impegno è il servizio di vidimazione dei supporti: il notissimo bollino SIAE che costituisce uno strumento di autenticazione e di garanzia ad uso sia delle forze dell'ordine che del consumatore, e che distingue il prodotto legittimo da quello pirata, permettendo di individuare chi lo produce o commercializza.

La lotta alla pirateria si svolge però anche su altri fronti, non ultimo quello dell'informazione e della sensibilizzazione dell'opinione pubblica, della stampa e delle autorità competenti (vedasi l'impegno profuso dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri), d'intesa con le categorie che operano nel campo della cultura e dello spettacolo.

8. Pubblicitica e convegni

È necessario, infine, almeno fare un cenno alla ricca pubblicitica realizzata dalla SIAE nel corso degli anni, che passando attraverso pubblicazioni come il trimestrale "Lo Spettacolo", l'annuario statistico "Lo Spettacolo in Italia", l'annuario teatrale "Teatro in Italia", e la rivista giuridica "Il Diritto di Autore", è approdata attualmente a "Vivaverdi", bollettino sociale con la fisionomia grafica ed editoriale di una rivista d'arte e cultura.

Lo studio dei problemi collegati al diritto di autore è curato dalla Società anche attraverso l'organizzazione di convegni, seminari e tavole rotonde per l'approfondimento delle relative tematiche.

L'attività di promozione culturale spazia nei più diversi campi, tra tipologie varie d'intervento che vanno dall'istituzione di borse di studio all'organizzazione di Premi.

Una istituzione culturale direttamente gestita dalla SIAE è la "Biblioteca e raccolta teatrale del Burcardo", aperta al pubblico dal 1932 in Roma, nel palazzetto tardo gotico fatto costruire da Johannannes Burchard in via del Sudario, 44. I servizi offerti agli utenti sono quelli tradizionali delle biblioteche: informazioni e consulenza bibliografica; consultazioni in sede dei materiali librari, con particolare assistenza per i materiali speciali; servizio di fotocopiatura; riproduzione fonografica e microfilmatura.

La Biblioteca conserva oltre 35 mila volumi relativi ad opere teatrali di tutte le epoche, nazioni, e generi; saggi critici e storie del teatro e dello spettacolo in tutte le sue forme; opere di consultazione e repertori. Altra fonte inesauribile di notizie è la raccolta di oltre 500 mila ritagli di stampa, che si accresce ogni anno di migliaia di articoli. Di grande rilievo è anche l'Archivio storico-culturale della SIAE, raccolta di 2600 documenti amministrativi che illustrano la storia della Società e della cultura italiana.

Tra le raccolte esistenti al Burcardo: la collezione di Luigi Rasi, direttore della scuola di recitazione di Firenze e studioso di storia del teatro; una raccolta di circa 2000 copioni (la metà sono manoscritti autografi); un archivio fotografico comprendente circa 21 mila fotografie; raccolte di locandine e programmi di sala (oltre 30 mila pezzi); raccolte di opere d'arte (tra cui 3 mila stampe e disegni). Il Burcardo conserva inoltre dipinti a olio e a tempera, numerose sculture, una collezione di marionette e burattini, una collezione di costumi teatrali ed una di manifesti.